

Il Commercialista Telematico

Limiti al rimborso dei finanziamenti dei soci nelle S.r.l.

di Enrico Larocca

Dottore Commercialista e Revisore contabile in Matera

<http://www.studioenricolarocca.it>

Introduzione

L'argomento del rimborso dei finanziamenti ai soci nelle S.r.l., è estremamente interessante, per le implicazioni comportamentali che ne conseguiranno nella gestione societaria. La questione centrale è che fino ad oggi, le scelte di finanziamento nelle S.r.l. erano condizionate solo dalla volontà dei soci che se volevano effettuare un finanziamento senza obbligo di restituzione, aumentando la dotazione di capitale proprio, sceglievano la forma dei versamenti in conto capitale o in conto futuro aumento del capitale. Se, al contrario, volevano effettuare un prestito a breve o a medio e lungo termine, fruttifero o non fruttifero, sceglievano la forma del finanziamento con obbligo di restituzione del capitale ricevuto in un'unica soluzione o secondo un piano di ammortamento rateale.

Quindi, sotto il profilo strettamente semantico, si contrapponevano due macro classi di possibili forme di finanziamento:

- 1) il finanziamento a titolo di capitale di rischio, che quasi sempre, per motivazioni anche di costo, assumeva la forma di versamento in:
 - a. conto capitale;
 - b. conto futuro aumento del capitale;
 - c. in conto copertura perdite;
- 2) il finanziamento a titolo di capitale di credito, che poteva assumere, a sua volta, la forma di:
 - a. prestito a breve termine, fruttifero o non fruttifero;
 - b. prestito a medio e lungo, termine fruttifero o non fruttifero.

In questa ultima forma, non vanno dimenticati gli effetti e le limitazioni in termini di deducibilità degli oneri finanziari, provocati dall'applicazione delle regole della "thin cap"¹, provvedimento che nella sostanza si atteggia come *misura volta a colpire " il finto indebitamento", che riduce il*

¹ Per un approfondimento della tematica della "thin capitalization" rimandiamo ad un altro nostro intervento dal titolo: Gli interessi passivi diventano parzialmente deducibili con la "Thin Cap", pubblicato sul sito del Commercialista Telematico all'indirizzo: http://www.commercialistatelematico.com/articolo.html?articolo_publico=thin_cap.htm

risultato economico che va a tassazione IRES e contemporaneamente consente ai soci di conseguire un rendimento che, pur qualificato formalmente come interesse, in realtà è un dividendo.

La questione centrale del problema dei finanziamenti nelle S.r.l.

Il codice civile, all'art. 2467, comma 1, così statuisce in materia: *il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori e, se avvenuto nell'anno precedente la dichiarazione di fallimento della società, deve essere restituito.*

Al comma 2, dell'art. 2467, così prosegue: *Ai fini del precedente comma s'intendono finanziamenti dei soci a favore della società quelli, in qualsiasi forma effettuati, che sono stati concessi in un momento in cui, anche in considerazione del tipo di attività esercitata dalla società, risulta un eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento.*

La norma in sostanza stabilisce che, quello che sotto il profilo contrattuale è considerato dai soci un mutuo, sotto il profilo del diritto societario è da considerarsi un conferimento, allorquando in considerazione della situazione finanziaria societaria e in considerazione del suo stato di squilibrio finanziario, sarebbe stato più ragionevole aumentare la dotazione di capitale proprio.

La questione non è di poco conto, se si considera che:

- A. il grado di capitalizzazione delle imprese italiane è molto basso rispetto alle imprese di altri Paesi, essendo l'impresa italiana caratterizzata da un forte tasso di "bancaizzazione", termine questo che indica una prevalenza della leva dell'indebitamento, nel finanziamento degli investimenti;
- B. esistono poche imprese che, al di là, dell'indebitamento bancario, non presentano altri debiti nella sezione Passivo dello schema di Stato Patrimoniale – e la norma dice che il finanziamento a titolo di capitale di credito, è postergato a tutti gli altri creditori nel rimborso e addirittura va restituito se compiuto nell'anno che precede la dichiarazione di fallimento - ponendo un problema di responsabilità degli amministratori che, incautamente, avessero proceduto al rimborso di questi finanziamenti ai soci;
- C. l'utilizzazione dei finanziamenti a titolo di capitale di prestito, fruttiferi o non fruttiferi, effettuati in ragione di scoperture di "cassa", manifestatesi nel ciclo attivo, al di là, dei profili amministrativo - penali di simili azioni, determina un congelamento delle risorse finanziarie, per così dire, *di supplenza*, che il più delle volte si innestano in situazioni di squilibrio costi-ricavi e quindi di perdita di bilancio, rendendosi operativo il disposto di cui agli artt. 2446 e 2447 del Codice Civile.

Purtuttavia, sembra paradossale osservare che, in altre situazioni – ad esempio in condizione di utile di bilancio - la contabilizzazione in forma di conferimento, offre maggiori possibilità di rimborso del capitale ai soci – ad esempio sotto forma di riduzione del capitale esuberante – rispetto alla restituzione dei finanziamenti fatti a titolo di capitale di credito, per i quali invece, scatta il disposto di cui all’art. 2467 del Codice Civile.

Gli strumenti di verifica dello stato di equilibrio o squilibrio finanziario della società

La riclassificazione dei finanziamenti dei soci da mutuo a conferimento, passa per la verifica dello stato finanziario della società, rapportato anche al settore economico di appartenenza, verificato al momento dell’effettuazione del finanziamento, da attuarsi con le normali tecniche di analisi di bilancio, estrapolando due indici fondamentali:

- 1) un indice di relazione chiamato *grado di capitalizzazione*, con il quale si rapportano il capitale proprio ai debiti della società. Quindi, se poniamo pari a €1000 il patrimonio Netto e pari a €1.500 i debiti, il grado di capitalizzazione sarà pari a $((1.000/1.500) \times 100)$ ossia del 66,67%. In una condizione siffatta, che non necessariamente è di squilibrio, potrebbe risultare utile una capitalizzazione ad esempio di €500 per portare all’eguaglianza - 1 a 1 – l’incidenza delle due forme di finanziamento;
- 2) un indice di correlazione, chiamato *indice di indebitamento*, con il quale viene rapportato il totale attivo al patrimonio netto. Quindi, posto pari a €1.000 il patrimonio netto e pari a €4.000 il totale attivo, in grado di indebitamento (leverage) sarà pari a $4.000 / 1.000$ ossia 4. Se l’indice è uguale ad 1, significa che tutti gli impieghi (investimenti) sono finanziati dalla società con mezzi propri. Nel nostro caso, invece, l’indice indica che solo il 25% degli investimenti è finanziato con mezzi propri e che il restante 75% è finanziato con debiti. In questa situazione potrebbe configurarsi uno squilibrio finanziario, che sarebbe la condizione per tradurre finanziamenti formalmente fatti sotto forma di mutui, in finanziamenti che acquisiscono il carattere di conferimenti.

Riteniamo, a questo punto, estremamente utile, accompagnare – o addirittura far constare da verbale assembleare – la delibera assembleare di effettuazione dei finanziamenti fatti a titolo di capitale di prestito, con una breve relazione che indichi gli indici di bilancio sopra suggeriti, come strumenti per la dimostrazione dello stato di equilibrio finanziario della società.

Aspetti contabili delle soluzioni alternative di finanziamento

Le scritture a P.D. ipotizzando un finanziamento di €25.000 eseguito con bonifico bancario, sono essenzialmente due:

a. il finanziamento è avvenuto a titolo di capitale di credito, per cui avremo:

<u>Descrizione conti</u>	<u>Riclass. CEE</u>	<u>Importo Dare</u>	<u>Importo Avere</u>
Banca c/c	Attivo (C-IV- 1))	25.000,00	
Debiti verso soci per finanziamenti	Passivo (D – 3))		25.000,00
Rilevato finanziamento del socio X a titolo di mutuo			

b. il finanziamento è avvenuto a titolo di capitale di rischio, per cui avremo:

<u>Descrizione conti</u>	<u>Riclass. CEE</u>	<u>Importo Dare</u>	<u>Importo Avere</u>
Banca c/c	Attivo (C-IV- 1))	25.000,00	
Soci c/versamenti in c/capitale	Passivo (A – VII)		25.000,00
Rilevato finanziamento del socio X a titolo di apporto in conto capitale			

Conclusioni

La questione dei finanziamenti effettuati dai soci nelle S.r.l. alla luce delle innovazioni introdotte con l'art. 2467 del c.c. pone dei problemi operativi nella gestione societaria, visto il congelamento del rimborso dei fondi affluiti alla società a titolo di capitale di credito, che si produrrebbe nell'ipotesi di squilibrio finanziario della società. Ciò richiede uno stretto monitoraggio della dinamica finanziaria delle S.r.l., onde approntare un'opportuna pianificazione degli interventi finanziari, senza provocare ingiustificati immobilizzi del capitale a danno dei soci, specie nell'ipotesi in cui lo scopo era quello di realizzare una soluzione di tamponamento provvisorio dello stato di illiquidità, a basso costo o addirittura a costo zero.

Ottobre 2004

COMMERCIALISTA TELEMATICO

<http://www.commercialistatelematico.com/>

<http://www.commercialistatelematico.com/newsletter.html>

© 1995 - 2004 Commercialista Telematico. È vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro presente su questo sito. Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della L. 633/41 e pertanto perseguibile penalmente